

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4415

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori MAGGI e SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 2000

—————

Modifica all’articolo 31 della Costituzione, in materia di tutela
della persona anziana

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le società industriali avanzate, in questo ultimo scorcio di millennio, sono attraversate da un profondo processo di mutamento, che le interessa in ogni singolo aspetto della vita associata. Questa epoca di cambiamento, di forza e velocità inedite, non può non farci aprire un ampio momento di riflessione sui protagonisti di questa fase, ovvero gli attori individuali e collettivi delle nostre società, e sul quadro giuridico ed istituzionale che ne regola la pacifica convivenza e ne favorisce, almeno tendenzialmente, lo sviluppo armonico.

Un'ampia riflessione, dicevamo, è necessaria. Infatti, una buona parte delle norme di livello costituzionale, emanate con lo scopo di offrire uno schema giuridico alle dinamiche reali della società, risentono in buona misura del fatto di essere state pensate per sistemi sociali che, sia nel quadro valoriale che nella composizione reale, hanno subito un veloce processo di trasformazione che ne ha radicalmente modificato l'aspetto. Nel corso della storia repubblicana, dalla promulgazione della Costituzione ad oggi, l'Italia è passata, dall'essere una società a vocazione contadina e provinciale, a rappresentare una delle maggiori potenze industriali del pianeta, con la popolazione sempre più concentrata nei centri metropolitani urbani.

La «grande trasformazione» italiana ha scavato in profondità, fino ai pilastri su cui reggeva la vecchia Italia, non arrestandosi neanche dinanzi a quella famiglia che la nostra Carta costituzionale, al primo comma dell'articolo 29, riconosce «come società naturale fondata sul matrimonio»; al contrario, vi è entrata profondamente, modificandone la composizione, le dimensioni e, soprattutto, il ruolo sociale. Già nel 1963, nel celebre

saggio intitolato *World Revolution and Family Patterns*, lo storico William Goode aveva previsto, in un orizzonte di dieci-venti anni, l'inevitabile convergenza dei sistemi familiari di tutto il mondo in direzione del modello occidentale, o meglio «occidentalizzato», di famiglia coniugale, sostenendo la maggiore aderenza di questo «modello» alle forme della società moderna. Trentacinque anni dopo, queste parole trovano una sostanziale conferma nell'ultimo rapporto dell'Abacus, *L'Italia al microscopio*, dove si certifica la pressochè totale scomparsa, o la «emarginazione», del modello di «famiglia che funziona da cinghia di trasmissione nel tempo», ovvero come «luogo di conservazione del patrimonio, dell'allevamento e dell'educazione spirituale dei figli, dell'assistenza ai propri vecchi». «La famiglia in senso tradizionale», scrivevano Laslett e i suoi collaboratori solo pochi anni fa, «è soggetta a un processo di drastica riduzione».

Il passaggio dalla «famiglia patriarcale», pilastro del sistema sociale italiano sino agli anni cinquanta - sessanta, alla cosiddetta famiglia «mononucleare» o «coniugale», caratteristico dell'*urban way of life* - e del conseguente processo di maggiore frammentazione sociale - che ha ridisegnato il volto del nostro Paese, è un dato di fatto acquisito. Ed avendo posseduto l'Italia un modello sociale fondato su un'impostazione di tipo «familista», precedente anche all'introduzione del sistema di assistenza pubblica, il superamento storico di tale modello impone un generale ripensamento degli obblighi e delle pratiche di solidarietà, necessarie per una Nazione che si voglia innanzitutto fondata su regole di civiltà.

Non dimentichiamo che all'interno della famiglia esistono soggetti più deboli, e

quindi bisognosi di una particolare forma di tutela. Pensiamo all'anziano, al suo ruolo e alla sua particolare posizione in seno alla famiglia e alla società. Nella società tradizionale, e tuttora in molte realtà rurali, il *senex* rappresenta ed incarna una sorta di «centro di gravità» attorno al quale si sviluppa, secondo un processo di tipo piramidale, una «comunità di famiglie» che unisce tra di loro più nuclei familiari singoli, in una rete di solidarietà dove all'anziano sono riconosciuti un bagaglio di saggezza ed un'autorità morale che ne fanno il capo di tale comunità, e verso il quale ai più giovani appartengono una serie di doveri ed obblighi - di cura, di rispetto, di mantenimento e assistenza - che assicurino all'anziano sia una collocazione centrale nella famiglia, sia la sicurezza di ricevere un aiuto economico e pratico. Come abbiamo detto, le moderne società avanzate, invece, non hanno cancellato del tutto questa particolare forma organizzativa familiare, ma la hanno semplicemente lasciata sopravvivere come un fatto residuale, e secondario rispetto ad un nuovo genere di famiglia - mononucleare, ovvero limitata ai soli genitori con figli - in cui l'anziano non riesce più a ritagliarsi un ruolo preciso e definito, venendo spesso anzi considerato come pura e semplice «zavorra» o motivo di fastidio.

A conferma di questo, nella sua recente *Lettera agli anziani* il Santo Padre Giovanni Paolo II ha scritto che «se ci soffermiamo ad analizzare la situazione attuale, constatiamo che presso alcuni popoli la vecchiaia è stimata e valorizzata; presso altri, invece, lo è molto meno a causa di una mentalità che pone al primo posto l'utilità immediata e la produttività dell'uomo», ovviamente riferendosi nel secondo caso alle società occidentali, e ad un mondo che ha dimenticato come gli «anziani aiutano a guardare alle vicende terrene con più saggezza, perché le vicissitudini li hanno resi esperti e maturi. Essi sono custodi della memoria collettiva, e perciò interpreti privilegiati di quell'insieme di ideali e di valori comuni che reggono e gui-

dano la convivenza sociale. Escluderli è come rifiutare il passato, in cui affondano le radici del presente, in nome di una modernità senza memoria». Ecco, dopo la trasformazione del modello di famiglia, il secondo elemento - la capacità dell'anziano di rappresentare e custodire la tradizione di un popolo in un mondo sempre più veloce e «smemorato» - che ci fa comprendere l'importanza del problema giuridico della tutela della persona anziana.

Questa doppia ragione sarebbe a nostro giudizio sufficiente per chiedere ed ottenere un riconoscimento costituzionale dello *status* dell'anziano. In particolare, l'«ingresso» dell'anziano nelle tutele previste dalla Carta fondamentale si può ottenere introducendo un terzo comma all'articolo 31. Tale articolo, al primo comma, sancisce che «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose»; al secondo comma, stabilisce che la Repubblica «Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo». L'articolo andrebbe integrato attraverso l'aggiunta di un terzo comma che garantisca l'aumento delle figure giuridiche tutelate, comprendendovi, appunto, anche l'anziano.

Nel Testo costituzionale vigente la persona anziana non trova un particolare riconoscimento giuridico della sua figura, al di là dei diritti generici riconosciuti individualmente ad ogni singolo cittadino agli articoli 2, 32 e 38. In particolare nell'articolo 38 è considerata la condizione di «vecchiaia» ma solo in relazione al riconoscimento dei diritti previdenziali dei lavoratori.

C'è inoltre un'ulteriore motivazione che giustifica il compimento di tale modifica costituzionale, questa volta di ordine «demografico». Il progressivo «invecchiamento» delle nostre società, connesso ai fenomeni interrelati di diminuzione delle nascite e di crescita delle aspettative di vita, sta allar-

gando, sia in termini numerici assoluti, sia in termini percentuali e statistici, il peso e l'incidenza complessiva sul tessuto sociale delle coorti di età più avanzata, che si trovano così a rappresentare una porzione numerica e statistica delle società più ampia che in passato, quando comunque l'anziano viveva ancora nella tutela assicurata dal prevalente modello di famiglia-cinghia di trasmissione, prima menzionato. L'aumento anche quantitativo del numero di anziani nel nostro Paese sembra dunque rappresentare un terzo valido motivo per un progetto di riforma costituzionale che mira, come unico e preciso scopo, a migliorare gli *standard* di qualità e di vita civile della nostra Nazione.

Nel terzo comma che viene introdotto all'articolo 31 della Costituzione dal presente disegno di legge costituzionale, è prevista la tutela degli anziani, in relazione alla loro partecipazione attiva alla vita sociale e politica, alla lotta ad ogni forma di emarginazione, alla valorizzazione del loro patrimonio di esperienze. Particolare accento viene posto sull'importanza dell'inserimento della persona anziana nella famiglia e nella comunità di appartenenza, proprio per sottolineare

quella che si considera la sua collocazione naturale.

Non si vogliono certo trascurare le necessità di ogni componente della terza e quarta età, in particolare di chi tra questi è più esposto ai rischi dell'emarginazione. Ma, per tutti i motivi che sono stati esposti nella presente relazione e nella coerente applicazione del principio di sussidiarietà, si ritiene che il positivo inserimento nel contesto familiare e comunitario sia la migliore forma di tutela e di valorizzazione dell'anziano.

Con il presente disegno di legge costituzionale crediamo di onorare nel migliore dei modi, con la più alta forma di azione legislativa, l'iniziativa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ha proclamato il 1999 «Anno internazionale dell'anziano», facendosi interprete della necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale sulle garanzie e il ruolo da assegnare alla persona anziana in questo passaggio di millennio.

Si ravvisa il dovere di evidenziare che questo disegno di legge costituzionale è stato presentato alla Camera dei deputati, in identico testo, a firma dei deputati Fini, Alemanno ed altri, il 10 dicembre 1999 (atto Camera n. 6636).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 31 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Repubblica tutela gli anziani, promuove la loro partecipazione attiva alla vita sociale e politica favorendo le iniziative volte a impedirne l'emarginazione, valorizza il patrimonio di esperienza di cui la persona anziana è portatrice e il suo inserimento nella famiglia e nella comunità di appartenenza».

